

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"ZONA OVEST DI TORINO S.r.l."

I Denominazione - Sede - Durata – Oggetto

1. Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata "ZONA OVEST DI TORINO S.r.l.", con denominazione abbreviata "TORINO OVEST".

2. Sede

2.1 La società ha sede legale in Collegno.

2.2 La sede sociale può essere trasferita in uno dei Comuni soci con decisione del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni preventivamente fornite dai soci, con conseguente iscrizione nel Registro delle Imprese.

2.3 Nelle forme di legge potranno essere istituite o soppresse filiali, rappresentanze, agenzie ed uffici sia commerciali che amministrativi.

2.4 Salva diversa previsione dello Statuto, il domicilio dei soci, per tutto quanto attiene ai rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Qualunque cambiamento dovrà essere comunicato con raccomandata r.r. agli amministratori.

3. Durata

La durata della società è stabilita fino al 31/12/2030, salvo proroga o scioglimento anticipato.

4. Oggetto

4.1 La società ha per oggetto lo svolgimento di attività volte in particolare alla promozione ed allo sviluppo sociale, economico ed infrastrutturale della Zona Ovest di Torino, compresa nei comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale e Villarbasse, attraverso la realizzazione di progetti servizi ed iniziative di finanziamento pubblico e privato, nonché ulteriori accordi di programmazione negoziata e di partenariato pubblico-privato.

Le attività della società sono finalizzate alla produzione di servizi di interesse generale e consistono in autoproduzione di servizi strumentali agli Enti controllanti o allo svolgimento delle loro funzioni e di servizi di committenza, anche mediante l'utilizzo degli accordi per il partenariato pubblico-pubblico, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La società può porre in essere anche attività ulteriori, non affidate dal Comune controllante, nei limiti dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tali ulteriori attività permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza nel complesso dell'attività principale della società, svolta per gli Enti controllanti.

4.2 La società si propone di:

a) assumere il ruolo di Soggetto Responsabile - ai sensi del citato art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni - dei Patti Territoriali della Zona Ovest di

Torino, compresa nei comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale e Villarbasse:

- "Generalista" della Zona Ovest di Torino firmato il 20 dicembre 1999 a Venaria Reale
- "Specializzato per l'Agricoltura" della Zona Ovest di Torino firmato il 28 marzo 2000 a Collegno, attuando quanto sottoscritto nei rispettivi protocolli di intesa.

b) gestire operativamente finanziamenti pubblici o privati in qualità di organismo intermediario o altri ruoli equivalenti secondo la normativa applicabile. A titolo meramente esemplificativo, la società provvede a:

- rappresentare unitariamente i beneficiari delle pubbliche sovvenzioni e i sottoscrittori del Patto Territoriale;
- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento dei contributi pubblici;
- gestire le risorse tecniche, economiche ed organizzative per la realizzazione del patto e degli altri progetti e servizi affidati;
- erogare i finanziamenti ai singoli soggetti beneficiari assicurandone il rendiconto;
- coordinare e supervisionare tutte le attività relative alla realizzazione delle singole iniziative imprenditoriali, infrastrutturali e socio occupazionali accertando e attestando la effettiva e regolare esecuzione;
- attuare il continuo monitoraggio finanziario, procedurale e fisico nonché la rendicontazione della spesa relativa ai progetti finanziati;
- verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari ed assumere i provvedimenti previsti per inadempimenti e ritardi provvedendo nei casi previsti anche alla proposta di revoca dei contributi e/o dei benefici economici attribuiti;

c) effettuare studi e ricerche sui dati e le tendenze dello sviluppo socio economico dell'area, sulla normativa, le tendenze e le tecniche relative ai finanziamenti comunitari, statali e regionali, nonché sulla programmazione del territorio sotto il profilo economico e sociale;

d) individuare, valutare, promuovere, coordinare e gestire progetti e iniziative di investimento pubblici e privati, anche non imprenditoriali;

e) elaborare, esaminare, promuovere, gestire e coordinare progetti, servizi ed iniziative finalizzate a promuovere:

- La valorizzazione del territorio e del suo sviluppo economico e sociale;
- le politiche attive del lavoro per favorire l'inclusione socio lavorativa, la qualificazione delle risorse umane negli enti nelle imprese, nel mercato del lavoro;
- la qualificazione ambientale e in particolare la mobilità sostenibile, l'efficientamento energetico, la green economy; la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e rurali;
- la promozione turistica e culturale;
- le politiche giovanili;
- le pari opportunità e una politica di genere;

per favorire lo sviluppo sostenibile della Zona Ovest di Torino.

4.3 Qualora la natura dell'attività svolta lo richieda, la società dovrà ricorrere alle procedure di evidenza pubblica per la scelta dei soggetti con cui contrarre, secondo la normativa nazionale e comunitaria applicabile.

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, la società potrà a sua volta partecipare a pubbliche gare e trattative.

4.4 La società può altresì compiere tutti gli atti che l'organo amministrativo riterrà opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie;
- ricorrere a forme di finanziamento con istituti di credito, enti pubblici o privati anche sovranazionali, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- ricorrere a forme di investimento mobiliare ed immobiliare allo scopo di perseguire l'autofinanziamento delle proprie attività;

4.5 In ogni caso la società realizza oltre l'ottanta per cento del fatturato con gli enti pubblici che la controllano perseguendo interessi omogenei degli Enti Pubblici Soci.

4.6 Gli Enti Pubblici Soci esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante quanto previsto nel presente Statuto e nella "Convenzione tra i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria e Villarbasse per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati allo sviluppo sociale, economico ed occupazionale. Costituzione della società pubblica del Patto Territoriale della zona ovest di Torino denominata Zona Ovest di Torino srl", nel prosieguo Convenzione

II Capitale - Quote – Soci

5. Capitale

5.1 Il capitale della società è fissato in euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote; la società è a totale capitale pubblico.

5.2 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea. I conferimenti possono essere effettuati anche in natura, per quanto consentito dalla legge, se così prevede la delibera assembleare.

6. Diritto di opzione

6.1 L'aumento del capitale, se non viene immediatamente sottoscritto, dovrà essere offerto in opzione ai soci, in proporzione della loro quota, con termine per l'esercizio dell'opzione di trenta giorni dalla pubblicazione mediante deposito presso il Registro delle Imprese, salvo che un termine più lungo sia stabilito nella delibera assembleare.

Il diritto di opzione non spetta per le quote che, secondo la delibera di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Chi sottoscrive l'aumento del capitale è tenuto all'immediato versamento oltre che dell'eventuale sovrapprezzo, di almeno il 25% (venticinque per cento) della parte sottoscritta salvo il caso dei conferimenti in natura e la possibilità di prestare la fidejussione come per legge; se ne fa contestuale richiesta, egli ha diritto di prelazione sull'acquisto delle quote rimaste non optate.

6.2 Scaduto il termine per l'esercizio dell'opzione, gli amministratori invitano chi ha richiesto la prelazione sulle quote inoptate ad effettuare i relativi versamenti entro quindici giorni.

Qualora l'aumento risulti sottoscritto solo in parte, esso può essere attuato per la parte sottoscritta solo se la delibera assembleare lo ha espressamente previsto; in caso contrario, gli amministratori restituiscono le somme versate e l'aumento non si perfeziona.

6.3 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato per decisione unanime dei soci, nella delibera di aumento del capitale.

La quota, per la quale non sia stato esercitato il diritto di opzione, dovrà essere obbligatoriamente ceduta ad un'amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2016.

Con gli stessi limiti ed alle medesime condizioni previste per la cessione della quota, i soci possono cedere il diritto di opzione. La cessione è pertanto subordinata al gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi della clausola 11 di questo Statuto; in tal caso, il socio interessato deve comunicare la sua intenzione di cedere l'opzione ed il nome del cessionario, entro quindici giorni dalla delibera di aumento del capitale, ed il Consiglio deve decidere entro i successivi quindici giorni; se la decisione è positiva, il terzo cessionario dovrà inviare la sua sottoscrizione e provvedere al versamento del 25% (venticinque per cento) e dell'eventuale sovrapprezzo entro quindici giorni.

7. Soci

7.1 Possono essere soci della società esclusivamente Comuni e altri soggetti totalmente pubblici.

7.2 Nel caso di uscita o di perdita totale dei suddetti requisiti in capo ad un socio, a seguito della cessazione, trasferimento o modificazione dell'attività svolta nel momento dell'ingresso nella società, è conferita agli altri soci l'opzione di acquistare in tutto od in parte la sua quota, ad un prezzo pari al valore patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'opzione va esercitata entro sessanta giorni dall'uscita del socio o della scoperta del venir meno dei requisiti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno trasmessa agli amministratori; in mancanza di limitazione espressa nella lettera, l'opzione s'intende esercitata per l'intera quota, salva sua suddivisione in proporzione alle quote possedute dagli altri soci che abbiano esercitato l'opzione. Gli amministratori, a seconda delle adesioni ricevute, comunicano per scritto al socio inadempiente la parte di quote che egli deve cedere ed il prezzo complessivo, nonché il luogo ed il tempo in cui deve recarsi per adempiere alle formalità necessarie, i cui costi saranno a carico per metà ciascuno di chi vende e di chi acquista.

7.3 In caso di ingresso di un nuovo socio, il capitale sociale può essere aumentato, così come previsto all'articolo 5.2., con deliberazione dell'Assemblea ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia. L'esecuzione dei conferimenti non ancora eseguiti è richiesta dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2466 c.c.. In caso di aumento di capitale, è attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche con esclusione del diritto di opzione, mediante offerta di quote di nuova emissione ad un nuovo socio di cui all'articolo 7.1 di questo statuto. L'ingresso di nuovi soci e il conseguente aumento del capitale sociale è deliberato dall'assemblea dei Soci secondo le modalità di cui all'articolo 17.2 seguente.

8. Obbligazioni dei soci

8.1 Sui Comuni della Zona Ovest di Torino (Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale e Villarbasse), in qualità di firmatari del Patto Territoriale Generalista e Patto Territoriale Specializzato per l'agricoltura di cui sopra, grava l'obbligazione consistente nell'impegno a subentrare negli obblighi assunti dalla società quale Soggetto Responsabile dei Patti Territoriali di cui all'art. 4.2 lettera a) a favore del Ministero competente.

8.2 Nel caso di violazione delle obbligazioni sopra previste, il socio è soggetto all'esercizio da parte degli altri soci dell'opzione di acquisto della sua quota, con modalità analoghe a quelle stabilite al precedente punto 7.2, fatto salvo quanto segue. L'opzione deve essere esercitata entro novanta giorni

dalla scoperta dell'inadempimento o dallo scadere del termine concesso dagli amministratori nella diffida ad adempiere, ad un prezzo complessivamente pari al valore nominale della quota.

9. Finanziamenti dai soci

Le somme versate dai soci alla società si considerano date a mutuo, se non risulta diversamente deliberato dall'assemblea, e comunque in mancanza di diversa indicazione nel bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea stessa.

Il mutuo si presume infruttifero, in mancanza della pattuizione di un tasso d'interesse, da stabilirsi per scritto, anche con scambio di corrispondenza.

10. Trasferimento della quota

10.1 La cessione delle quote, così la costituzione su di esse di diritti e vincoli di qualunque genere, ha effetto nei confronti della società solo quando risulti da corrispondenti iscrizioni o annotazioni nel libro dei soci. Gli amministratori procedono all'iscrizione od all'annotazione sul libro dei soci solo dopo aver verificato il rispetto delle regole previste dal presente Statuto e dietro presentazione del titolo comprovante il trasferimento, redatto nelle forme di legge, e dell'avvenuto suo deposito nel Registro delle Imprese

10.2 Le quote sono inalienabili, fatti salvi i casi di successione universale di enti, per il tempo in cui gli stessi soci partecipino ad accordi di progettualità parzialmente o totalmente finanziata con fondi pubblici, che sia gestito dalla società per conto e nell'interesse dei suoi soci, fino alla completa attuazione del progetto.

10.3 E' vietata la costituzione sulle quote di diritti parziari, quali pegno, usufrutto, ecc.

11. Clausola di gradimento

La cessione di quote, nel caso in cui le medesime siano alienabili, ai sensi di quanto previsto al precedente punto 10.2, in qualunque forma essa avvenga, a titolo oneroso o gratuito, totale o parziale, è subordinata all'assenso dell'Assemblea, a maggioranza di 2/3 del capitale sociale, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione, con adeguata motivazione

12 Recesso

12.1 Spetta il diritto di recesso, oltre che nei casi imposti dalla legge, ai soci che non hanno consentito all'adozione delle decisioni inerenti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

12.2 Il diritto di recesso è esercitato per l'intera quota, mediante lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) che deve pervenire alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, oppure entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che lo legittima, se diverso da una delibera.

Tale lettera deve specificare le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni relative al procedimento.

Il recesso non può essere esercitato o comunque è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima o se viene deliberato lo scioglimento della società.

III Assemblee

13. Luoghi e tempi di convocazione

13.1 Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dei soci enti

pubblici territoriali. Le assemblee tenute in luoghi diversi sono comunque valide quando vi partecipino tutti i soci, e ne siano informati o vi partecipino tutti gli amministratori e il revisore unico, se nominato.

13.2 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora, lo richiedano, particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, ovvero la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e gli amministratori dovranno indicare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

13.3 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

14. Modalità di convocazione

14.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo – almeno otto giorni prima della seduta - mediante avviso da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (posta elettronica certificata) a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.2 L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

14.3 Anche senza convocazione, l'assemblea è egualmente valida qualora si costituisca in forma totalitaria, ossia vi partecipi l'intero capitale sociale, e ne siano informati o vi partecipino tutti gli amministratori e l'organo di controllo unico.

15. Diritto di intervento e di voto

15.1 Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

15.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega conferita per iscritto, con indicazione del nome del rappresentante e per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia indicato nella delega e non può rappresentare più di dieci soci.

15.3 La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né all'organo di controllo unico, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste.

16. Presidenza e svolgimento dell'assemblea

16.1 La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, oppure a chi fra i presenti viene designato dalla maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

16.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo ritiene opportuno due scrutatori, anche estranei.

16.3 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuno degli intervenuti abbandoni l'adunanza. Il Presidente proclama inoltre i risultati delle votazioni, escludendo se del caso i voti espressi in conflitto di interessi, le quote dei soci in conflitto sono anche sottratte dal quorum deliberativo.

16.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve indicare anche in allegato (sempre controfirmato),

l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, nonché identificare i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

16.5 I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza sia rinviata di non oltre tre giorni. Tale diritto non può essere esercitato che una sola volta per lo stesso oggetto.

17. Competenze dell'Assemblea – quorum costitutivi e deliberativi (*testo oggetto di modifiche pressochè totali – viene evidenziato in giallo solo il titolo*)

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Sono valide le assemblee, anche se non convocate con le modalità di cui sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo Unico.

17.2 L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedano, la stessa può tenersi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

17.3 L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge

17.4 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà inoltre essere convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, su richiesta motivata, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

17.5 All'Assemblea competono tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge e dal presente statuto; l'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di previsione, proposto dall'Organo Amministrativo, sia per la parte ordinaria che per gli investimenti e relativi finanziamenti, con arco temporale triennale corrispondente al mandato dell'Organo Amministrativo stesso, e relativi aggiornamenti annuali, che costituiscono il budget economico finanziario di ciascun esercizio; il bilancio di previsione (triennale ed annuale) dovrà contenere la definizione delle linee strategiche societarie, i servizi dei quali viene previsto lo svolgimento, l'organigramma delle risorse umane necessarie, la previsione degli investimenti e delle fonti di finanziamento e il conto economico previsionale per ciascun esercizio; il bilancio di previsione dovrà inoltre essere corredato da specifico parere dell'Organo di Controllo Unico in ordine alla sostenibilità economico finanziaria complessiva e alla ragionevolezza delle assunzioni di base; il bilancio di previsione dovrà inoltre contenere in modo specifico la previsione di utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da eventuali utili di esercizio, da reinvestire a vantaggio dei soci secondo le modalità individuate nel bilancio di previsione medesimo;
- approva il bilancio consuntivo di ciascun esercizio come previsto dalla legge;
- nomina l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo, determinandone i compensi;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

17.6 All'Assemblea compete inoltre la preventiva autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per il compimento dei seguenti atti:

- acquisizione, quando consentita dalla legge e/o cessione di partecipazioni in altre società o enti, in qualsiasi forma;
- acquisizione di nuovi servizi non rientranti nel bilancio di previsione triennale di cui al punto precedente;
- assenso alla cessione di quote della società sotto qualsiasi forma da parte dei soci;
- altri oggetti per i quali, in funzione della natura pubblica della società e/o della rilevanza della tematica gli amministratori richiedano la preventiva autorizzazione all'Assemblea;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge.

17.7 Gli interventi all'assemblea da parte dei soci sono regolati dalla legge compresa la possibilità di farsi rappresentare;

17.8. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque causa, da persona designata dagli intervenuti.

17.9 Il Presidente:

- verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare;
- dirige la discussione e le operazioni di voto;
- sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale, unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

17.10 Le votazioni in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente, ma sempre con metodo palese.

17.11 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche fra persone esterne, il quale deve provvedere alla redazione del verbale della seduta, sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da un notaio scelto dall'organo amministrativo. In tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

17.12 Fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi del presente del presente articolo, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale presente; essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato.

17.13 La deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione triennale ed annuale dovrà essere assunta sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) del capitale sociale; la mancata approvazione del bilancio di previsione presentato dall'Organo Amministrativo in due sedute consecutive (non comprendendo la seconda convocazione) costituirà giusta causa di revoca dell'Organo Amministrativo stesso da parte dell'Assemblea, che potrà decidere se esercitarla o meno;

17.14 La nomina del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun socio potrà esprimere i voti corrispondenti alle quote possedute per una sola lista.

17.15 Fatta salva una diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, il numero di liste da presentare dovrà sempre essere pari a tre.

17.16 Dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nel caso di presenza di una seconda lista

che abbia ottenuto voti, sarà tratto un consigliere, che assumerà la carica di Presidente; dalla seconda lista, nel caso di presenza di una terza lista che abbia ottenuto voti, sarà tratto un consigliere, che assumerà la carica di Vice Presidente, con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con il criterio di cui sopra; dalla terza lista, qualora abbia ottenuto voti, sarà tratto un consigliere. I consiglieri saranno tratti dalle liste secondo l'ordine progressivo di elencazione.

17.17 In presenza di una sola lista che abbia ottenuto voti l'intero Consiglio di Amministrazione sarà tratto da quella lista; nel caso di due liste che abbiano ottenuto voti, dalla seconda lista verrà tratto un consigliere e due, fra cui il Presidente e il VicePresidente, dalla prima.

17.18 In caso di parità fra le liste, prevarrà la lista con il capolista più anziano di età.

17.19 Dovrà comunque essere garantito, attraverso opportuni meccanismi di composizione delle liste, il rispetto della normativa in tema di quote di genere;

17.20 L'Assemblea straordinaria delibera, in ogni caso, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

IV Amministrazione - Poteri – Rappresentanza

18. Nomina degli amministratori

18.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 amministratori. Gli amministratori sono scelti fra persone dotate di competenze economiche e giuridiche, per studi compiuti o per incarichi precedentemente svolti nella gestione di imprese e/o enti pubblici o privati e devono essere dotati dei requisiti di candidabilità *ex ante* e di eleggibilità previsti dalla normativa protempore vigente; essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

L'Amministratore deve possedere i requisiti richiesti di onorabilità, professionalità e autonomia richiesti dall'art. 11, commi 1 e 14, del D.Lgs. 175/2016.

18.2 La nomina spetta all'assemblea, con le modalità individuate all'art. 17;

18.3 Al Presidente ed a ciascun amministratore, salva diversa decisione dell'assemblea, spetta un emolumento determinato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di uno stanziamento annuale complessivamente stabilito dall'assemblea, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

18.4 Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualunque causa, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto; quelli restanti devono convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Amministratore, provvedendo nel frattempo all'ordinaria gestione della società.

18.5 L'Amministratore può essere revocato in qualunque momento, ma se la revoca è priva di giusta causa spetta ad esso un indennizzo pari a un dodicesimo del compenso annuale spettante.

19. Norme di funzionamento del Consiglio

19.1 Il Consiglio si riunisce nel giorno, ora e luogo indicato dall'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, oppure quando lo richiedano almeno due suoi membri. La convocazione è fatta per iscritto, dal Presidente almeno cinque giorni liberi prima della riunione; il termine può essere abbreviato a tre giorni in casi di effettiva urgenza.

Il Consiglio può validamente deliberare, pur in assenza di convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo unico,

19.2 Le adunanze del Consiglio si possono tenere per teleconferenza e videoconferenza; esse sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente., o in mancanza da un Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori, computandosi anche quelli in conflitto di interessi, ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede.

19.3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge. contenenti l'indicazione nominativa dei presenti alla riunione e firmati da chi l'ha presieduta e dal segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio; in mancanza di nomina espressa, funge da segretario il consigliere presente più anziano d'età.

20. Poteri

20.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, potendo compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il perseguimento dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'assemblea, per quanto rientrante nel bilancio di previsione approvato dall'Assemblea; per l'effettuazione di operazioni gestionali non comprese nel bilancio di previsione, l'Organo Amministrativo dovrà richiedere specifica autorizzazione assembleare, salvo che siano urgenti nel qual caso informerà l'Assemblea nella prima seduta utile dopo averle fatte.

20.2 Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, tranne quelle per legge non delegabili, esclusivamente al Presidente.

20.3 Il Consiglio può inoltre attribuire poteri ed incarichi a soggetti terzi con procura specifica.

20.4 Il consiglio adotta i provvedimenti per la definizione dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli strumenti di controllo societario, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, che dovranno essere indicati nella relazione sul governo societario predisposta annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

21. Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

V. Altri organi sociali

22 Controllo

22.1. La società nomina un organo di controllo monocratico, che svolge le funzioni di Sindaco Unico, al quale viene affidata anche la revisione legale dei conti come previsto ai punti successivi

22.2 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro.

22.3. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

22.4. Il Sindaco Unico, svolgente anche la funzione di revisore, svolge i compiti previsti dalla legge.

VI. Bilancio - Proventi – Scioglimento

23. Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio in conformità con le disposizioni di legge in materia di società di capitali.

Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

24. Scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Verificatosi lo scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.